

Vidimazione e autovidimazione dei registri e tariffari

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Per lo svolgimento di alcune attività il [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) [1] "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e il [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [2] obbligano a tenere **registri e tariffari**.

Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni, quindi ai SUAP (articolo 163, comma 2, lettera "d" del [Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112](#) [3]). Tra essi ci sono:

- il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari
- il registro dei beni in conto deposito per i beni usati, delle agenzie di affari (compreso il registro carico-scarico degli autoveicoli in deposito)
- il registro degli zuccheri
- il registro entrata e uscita delle sostanze stupefacenti
- il registro delle cose antiche o usate.

Sostanze stupefacenti

I **registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti** sono divisi tra quelli previsti dall'articolo 60 e quelli previsti dall'articolo 42 del [Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309](#) [4]. I primi devono essere vidimati e firmati dall'ATS (ex ASL), i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco ([Circolare Ministeriale 28/11/2010, n. 0021123](#) [5] e [Circolare Regionale 04/03/2011, n. H1.2011.0007063](#) [6]).

Sostanze zuccherine

I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un **registro di carico e scarico**. Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono

annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della [Legge 20/02/2006, n. 82](#) [7]).

Non sono obbligati a tenere il registro:

- i commercianti al dettaglio
- gli utilizzatori che somministrano al pubblico
- chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
- chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio periferico dell'[Ispettorato Centrale Repressione Frodi](#) [8] o dall'ufficio dell'[Agenzia delle Dogane](#) [9].

I registri possono essere vidimati dal Comune, previa richiesta e presentazione dell'originale dello stesso, oppure la ditta può procedere all'autovidimazione. La validità dell'autovidimazione è stata riconosciuta anche dal Ministero dell'Interno ([Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015\(1\)](#) [10]).

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Note: Vidimazione

Modulo:

[Domanda di vidimazione di registri e tariffari](#) [11]

Autovidimazione

Modulo:

[Comunicazione di autovidimazione di registri e tariffari](#)

[12]**Allegati:**

[Timbro della società/ditta individuale](#) [13]

[14] [15]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Per far vidimare il registro o il tariffario, il richiedente deve compilare apposita richiesta di vidimazione.

Dopo aver inviato la documentazione, il richiedente deve presentarsi presso l'ente competente portando con sé il proprio documento d'identità.

[Normativa di riferimento](#) [16]

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/attivita-economica/vidimazione-e-autovidimazione-dei-registri-e-tariffari>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Aregio.decreto%3A1931-06-18%3B773>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Aregio.decreto%3A1940-05-06%3B635>
- [3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Adecreto.legislativo%3A1998-03-31%3B112>
- [4] <http://www.indicenormativa.it/node/1821>
- [5] <http://www.indicenormativa.it/node/1865>
- [6] <http://www.indicenormativa.it/node/1864>
- [7] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astat%3Alegge%3A2006-02-20%3B82>
- [8] <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394>
- [9] <http://www.agenziadogane.it>
- [10] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.interno%3Aparere%3A2017-06-20%3B557-pas-u-009438-120151>
- [11] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/Vidimazione>
- [12] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/Autovidimazione>
- [13] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/TIMBRO>
- [14] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/marcabollo>
- [15] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/DAE-CDI>
- [16] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Vidimazione%20e%20autovidimazione%20dei%20registri&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme